



# COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Via Marconi N. 37 – 27020 Travacò Siccomario (PV)  
C.F./P.Iva: 00468090188  
Tel. 0382482003 - 0382482230 fax 0382482303  
Pec: protocollo@pec.comune.travacosiccomario.pv.it

## DECRETO SINDACALE

N. 7 DEL 01-07-2022

**Oggetto: NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE ED  
ATTRIBUZIONE ALLO STESSO DELLE FUNZIONI DI:  
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA -  
ATTRIBUZIONE POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI  
INERZIA - RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL  
DIGITALE**

## IL SINDACO

Visti:

- la legge 07.08.1990, n. 241, recante: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: *«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»* e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*
- il DPR 4 dicembre 1997, n. 465 recante *"Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127"*;
- la Deliberazione del C.d.A. Nazionale dell'ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii;
- lo Statuto dell'ente;
- il Regolamento di Organizzazione dell'ente
- i vigenti CCNLL di categoria del Personale degli Enti Locali e dei Segretari Comunali;

Premesso che la sede di Segreteria comunale di Travacò Siccomario – di classe III<sup>^</sup> - risulta vacante a decorrere dal giorno 1° Luglio 2022, a seguito di scioglimento della convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale stipulata tra questo Ente ed i Comuni di Sant'Angelo Lodigiano (LO), Graffignana (LO), Castiraga Vidardo (LO);

Richiamato il decreto della Prefettura di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Lombardia del 25.05.2022 - prot. n. 184838 del 26.05.2022, con il quale è stata assegnata la reggenza [rif. 2022.0881 – 25.05.2022] presso la sede di segreteria di questo Ente, al dott. Daniele Bellomo per il periodo dall'01.07.2022 al 31.10.2022;

Richiamati rispettivamente:

- l'art. 15 del D.p.r. n. 465/1997, in tema di nomina e revoca del Segretario comunale;
- la deliberazione n. 150 del 15.07.1999 e s.m.i. adottata dal C.d.A. Nazionale dell'ex Ages, la quale stabilisce, tra le altre, che: *"Non è consentito ai segretari comunali e provinciali, sia in servizio che in disponibilità, accettare incarichi di reggenza o di supplenza che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dai competenti organi dell'Agenzia (...)";*
- l'art. 3, comma 1, del Contratto Collettivo Integrativo - Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall'Accordo di comparto del 13/01/2009, in tema di reggenze/supplenze a mente del quale: *"Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze;*
- la circolare prot. n. 23581 dell'08.07.2013 dell'Ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari CC. E PP., che prevede che gli incarichi a scavalco debbano essere di natura residuale rispetto all'utilizzo dei Segretari in disponibilità e che vengano conferiti per interi periodi e non per singole giornate;
- il Titolo IV Capo II del Tuel (di cui al D.Lgs. n. 267/2000) intitolato Segretari comunali e provinciali, nello specifico gli artt. 97-99, recanti rispettivamente *"Ruolo e funzioni"*, *"Nomina"*;

Ritenuto, sussistendo i presupposti di fatto e di diritto sopra descritti, di nominare il dott. Daniele Bellomo C.F. BLLDNL66C02F205Z Segretario comunale di fascia B cod. n. 8720 quale Segretario reggente a scavalco presso questo Ente, per il periodo indicato nel provvedimento prefettizio sopra menzionato;

Rilevato:

- che in conformità al comma 2 art. 109 del Decreto Legislativo 267/2000, nei Comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni e responsabilità di carattere gestionale vengono affidate ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi con apposito provvedimento motivato del Sindaco;
- che l'art.97 - comma 4 - lett. d) dello stesso Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali prevede che *il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;*

Tenuto conto della vigente dotazione organica dell'Ente;

Ritenuto che, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente, il Segretario Generale pro tempore debba essere individuato quale figura a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. 241/90, la cui attuazione avverrà nel modo seguente:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Responsabile di Settore sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Settore il Segretario comunale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di Settore sarà il Segretario comunale a procedere in sostituzione;

Visti:

- la Legge n. 190/2012, la quale contiene disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ed esaminato in particolare l'art. 1, comma 7, il quale prevede l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione e stabilisce che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", con il quale sono state introdotte disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, così come previsto dall'art. 1, comma 35, della L. 190/2012;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

Viste in particolare le seguenti disposizioni del predetto D. Lgs. n. 33/2013:

- l'art. 10 il quale prevede che il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione (PTPC) e il programma triennale della trasparenza e dell'integrità siano uniti in un solo documento, ovvero il PTPC;
- l'art. 43 che stabilisce che "all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ...";

Considerato che la nuova disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 97/2016 è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, per cui d'ora in avanti il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Preso atto che, come precisato dall'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con delibera n. 831 del 03.08.2016, in attuazione delle predette nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali RPC, avendo cura di indicarne la relativa decorrenza;

Dato atto che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013, ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

Richiamato l'art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 come novellato dal D. Lgs. n. 97/2016, che attribuisce la competenza ad individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'organo di indirizzo politico;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- l'articolo 4, comma 1 lettera e), del D.Lgs. n. 165/ 2001 e s.m.i.;

- l'articolo 50, comma 10, del D. Lgs. n. 267/2000 che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi;
- l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;
- l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo il quale il segretario comunale è nominato dal Sindaco del Comune;
- l'articolo 1, comma 82, della Legge n. 190/2012, il quale, per quanto attiene al procedimento di revoca del Segretario Comunale, testualmente dispone: "Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione.";

Visto l'art. 19, comma 15, del D.L. 24.06.2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" che trasferisce all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) le funzioni del dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 della legge 06.11.2012, n. 190;

Rilevato che con deliberazione n. 15 del 13.3.2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione nei Comuni, la CIVIT aveva individuato nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico amministrativo, il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;

Ritenuta, pertanto, la competenza del sottoscritto in ordine alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Dato atto che il Segretario comunale dottor Daniele Bellomo è in possesso di idonei requisiti culturali, morali e professionali per assumere il ruolo di responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Dato atto che non sussistono ragioni per attribuire le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza a soggetto diverso dal Segretario Comunale;

Posto la Giunta Comunale, in attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 82/2005 e smi, ha istituito l'ufficio per la transizione digitale con propria deliberazione n. 112 del 19.10.2018;

Evidenziato che l'ufficio è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

- ✓ coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- ✓ indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni sia esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;
- ✓ indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività;
- ✓ accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione

dell'accessibilità;

- ✓ analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- ✓ cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione;
- ✓ indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- ✓ progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- ✓ promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- ✓ pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione;
- ✓ pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale;

Inoltre, l'ufficio per la transizione digitale esercita le funzioni seguenti:

- ✓ il potere di costituire tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti dell'amministrazione o referenti nominati da questi ultimi;
- ✓ il potere del RTD di costituire gruppi tematici per singole attività o adempimenti (ad esempio: pagamenti informatici, piena implementazione di SPID, gestione documentale, apertura e pubblicazione dei dati, accessibilità, sicurezza, ecc.);
- ✓ il potere di proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulle materie di propria competenza (ad esempio, in materia di approvvigionamento di beni e servizi ICT);
- ✓ l'adozione dei più opportuni strumenti di raccordo e consultazione del RTD con le altre figure coinvolte nel processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione (responsabili per la gestione, responsabile per la conservazione documentale, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, responsabile per la protezione dei dati personali);
- ✓ la competenza del RTD in materia di predisposizione del Piano triennale per l'informatica della singola amministrazione, nelle forme e secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- ✓ la predisposizione di una "relazione annuale sull'attività" dell'ufficio da trasmettere al vertice politico o amministrativo che ha nominato il RTD;

**DECRETA**

- 1) Di nominare il dott. Daniele Bellomo C.F. BLLDNL66C02F205Z Segretario comunale di fascia B cod. n. 8720 quale Segretario reggente a scavalco della segreteria comunale di questo ente - di classe III^ - per il periodo dall'01.07.2022 al 31.10.2022;
- 2) Di dare atto che, per il presente incarico, al suddetto funzionario andrà riconosciuto il compenso previsto dall'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di livello nazionale dei Segretari CC. PP. - Accordo n. 2 del 22 dicembre 2003, come modificato dall'Accordo di comparto del 13/01/2009, recante "*Trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza a scavalco*".
- 3) Di nominare il Segretario Comunale reggente quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per questo ente ai sensi e per gli effetti della legge 6 Novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., con decorrenza dal 01.07.2022 e sino alla durata dell'incarico di Segretario Comunale reggente di questo Ente;
- 4) Di stabilire che, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente, il Segretario Generale pro tempore è individuato quale figura a cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90, la cui attuazione avverrà nel modo seguente:
  - nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Responsabile di Settore sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Responsabile di Settore il Segretario generale procederà in sostituzione;
  - nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Responsabile di Settore sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione;
- 5) Di nominare il dott. Daniele Bellomo "Responsabile per la Transizione Digitale" di questo Comune, posto al vertice del relativo ufficio, dando atto che la presente nomina, pubblicata sul sito internet istituzionale, sarà registrata sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA – [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it)) ;
- 6) Di disporre:
  - a) l'invio di copia del presente provvedimento alla Prefettura UTG di Milano – Albo Segretari CC. PP.;
  - b) la trasmissione della presente nomina all'interessato Segretario Comunale, nonché all' Ufficio Personale, ai Responsabili di Area per quanto di rispettiva competenza.
  - c) la pubblicazione del presente decreto nel sito internet istituzionale nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*";
  - d) la comunicazione della nomina di cui al presente decreto all'ANAC, secondo le modalità dalla stessa già previste, di cui al Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015

IL SINDACO  
Sig.ra Domizia Clensi



